

Estratto dal regolamento sulla cura della selvaggina (740.300)

I Scopo della cura

Art. 1

Al fine di soddisfare le **esigenze della selvaggina** in quanto a **cibo, rifugio, protezione e libertà di spostamento**, il Cantone promuove:

- a. la cura del biotopo
- b. il complemento delle condizioni di pastura in tempi di carenza di cibo
- c. la formazione e il perfezionamento dei cacciatori

II Uso dei mezzi per la cura della selvaggina

Art. 2

L'ispettorato della caccia e della pesca usa i mezzi per la cura della selvaggina per

- a. l'elaborazione e l'adeguamento periodico dei concetti per la cura della selvaggina
- b. la formazione e il perfezionamento dei cacciatori
- c. il ripopolamento con selvaggina e con specie di uccelli

III Concetti per la cura della selvaggina e provvedimenti suscettibili di sussidio

Art. 4

L'ispettorato della caccia e della pesca elabora insieme con le organizzazioni per la cura della selvaggina dell'associazione dei cacciatori grigioni con licenza per ciascun distretto di caccia un **conceitto per la cura della selvaggina**. In quest'ultimo vengono elencati i seguenti provvedimenti suscettibili di sussidio e fissati in funzione delle priorità:

- a. riservare, curare, strutturare e mantenere spazi vitali importanti per la selvaggina e gli uccelli
- b. curare i margini dei boschi, le siepi, i boschetti per la cova e la pastura
- c. coltivare i prati a maggese allo scopo di curarli e di ricavare foraggi appropriati per la selvaggina;
- d. costruire e mantenere posti di foraggiamento;
- e. porre delle lecce saline